

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 ottobre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19
aprile 1999, n. 0116/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale e in conto interessi sui mutui previsti a favore degli operatori agrituristici dall'art. 17 della legge regionale n. 25/1996, come modificato dall'art. 90 della legge regionale n. 13/1998. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19
aprile 1999, n. 0117/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale previsti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane dall'art. 16 della legge regionale n. 25/1996. Approvazione Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999, e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999) Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1999 e bilancio triennale 1999-2001. Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1999, n. 3.

Modifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità Pag. 6

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 3.

Proroga del termine di decadenza previsto dall'art. 3, comma 10, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 «Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 4.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 5.

Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 concernente: «Norme sui procedimenti contrattuali regionali». Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 6.

Norme sull'attività statistica nella Regione Marche . Pag. 10

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 13.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1999, n. 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (legge finanziaria) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 15.

Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 16.

Integrazione all'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale» Pag. 24

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1999, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo Pag. 25

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0116/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale e in conto interessi sui mutui previsti a favore degli operatori agrituristici dall'art. 17 della legge regionale n. 25/1996, come modificato dall'art. 90 della legge regionale n. 13/1998. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 16 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 recante «Disciplina dell'agriturismo» e in particolare l'art. 17, come modificato e integrato dall'art. 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il quale autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi consistenti in contributi in conto capitale e contributi decennali in conto interessi agli operatori agrituristici per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica;

b) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili di cui alla lettera a);

c) l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

d) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per le finalità di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

f) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

g) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica;

Ritenuto necessario stabilire con apposito regolamento le modalità di accesso agli incentivi per gli operatori agrituristici;

Preso atto della avvenuta conclusione, con esito positivo, da parte della Commissione delle Comunità europee della procedura di esame degli articoli 15 e 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, comunicata dalla segreteria generale della presidenza della giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 25 novembre 1998;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 26 marzo 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 980 del 1° aprile 1999;

Decreta:

1) È approvato il «Regolamento relativo alle modalità d'accesso ai contributi in conto capitale e in conto interessi sui mutui, previsti a favore degli operatori agrituristici dall'art. 17 della legge regionale

22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'art. 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3) Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 aprile 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 26 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 197

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale e in conto interessi sui mutui, previsti a favore degli operatori agrituristici dall'art. 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'art. 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 1.

1. Le domande di incentivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, vanno presentate in originale e una copia semplice, alla direzione regionale dell'agricoltura. Qualora le stesse siano dirette all'ottenimento di contributi negli interessi sui mutui, le istanze dovranno indicare anche la banca prescelta.

Art. 2.

1. Le istanze devono contenere i seguenti elementi:

a) specificazione del regime di finanziamento di cui si richiede l'applicazione;

b) specificazione del tipo di aiuto prescelto con opzione per il contributo in conto capitale o, in alternativa, in conto interessi;

c) estremi anagrafici dei richiedenti ed ubicazione dell'azienda ove verrà effettuato l'intervento;

d) estremi relativi all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici previsto dall'art. 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25;

e) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

f) dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi o di qualsivoglia altra provvidenza pubblica per l'intervento;

g) dichiarazione di impegnarsi a richiedere l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica entro trenta giorni dalla data del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato;

h) impegno, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1996, a mantenere la destinazione agrituristica negli immobili oggetto di incentivi per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, pena la revoca dei benefici erogati. Per gli investimenti mobili dovrà essere assunto impegno di analoga durata a non alienare e non distogliere gli stessi dal previsto impiego nonché per i beni usurabili, a provvedere alla loro sostituzione con strumento od attrezzo avente analoga funzione pena la revoca dei benefici specificamente erogati per l'acquisto di tali beni;

i) dichiarazione di consapevolezza che la revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25/1996 determina l'obbligo della restituzione dei benefici erogati.

Art. 3.

1. Le domande di incentivo che prevedono anche l'approvazione di piani di miglioramento materiale dell'azienda a termini del regolamento (CE) 20 maggio 1997, n. 950, devono contenere, oltre agli estremi anagrafici dei richiedenti, alla indicazione della ubicazione dell'azienda e alla indicazione della spesa complessiva prevista per gli investimenti, l'impegno alla tenuta della contabilità aziendale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria e devono essere corredate dal relativo piano di miglioramento materiale, firmato dal richiedente e da tecnico abilitato in base alle specifiche competenze professionali

Art. 4.

1. Le domande di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi devono essere corredate della documentazione necessaria all'istruttoria composta da:

a) scheda illustrativa dell'attività agrituristica firmata dal richiedente. Detto elaborato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1996, dovrà consentire di evidenziare analiticamente il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con l'attività agricola. Dovranno in particolare desumersi i dati relativi alle attività agricole, zootecnica, di trasformazione, con analisi riferita sia alla consistenza che al fabbisogno di manodopera. Parimenti dovrà risultare descritta l'attività agrituristica con specificazione della previsione di disponibilità di materia prima per la somministrazione di pasti. A tal fine si farà riferimento a criteri di ordinarietà. Nel caso di domanda collegata a piano di miglioramento materiale dell'azienda i sopradescritti elementi potranno essere contenuti in detto elaborato;

b) preventivo di spesa composto da computo metrico stimativo analitico relativo alle opere e da offerte formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione giustificativa delle scelte operate, relative ad acquisti di attrezzature, arredamenti e posa in opera di impianti e relativi allacciamenti. Nel caso di domande di sovvenzione che si riferiscano in forma non esclusiva ad opere di cui alle lettere h) e/o g) del comma 1, art. 17, legge regionale n. 25/1996, dovrà essere desumibile l'incidenza del costo previsionale di tali interventi;

c) atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composti da idonei elaborati grafici attestanti ove necessario, la conformità alla concessione o autorizzazione edilizia, qualora questa si renda necessaria, e da relazione tecnico-costruttiva;

d) concessione o autorizzazione edilizia relativa alle opere da realizzare;

e) documentazione identificativa dei fondi (certificato catastale ed estratto di mappa) e dei fabbricati interessati alle opere, comprovante la disponibilità degli stessi;

f) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/i titolare/i dell'azienda o dal legale rappresentante, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari;

h) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale, ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

i) eventuale dichiarazione di prefinanziamento bancario ottenuto in attesa dell'erogazione del mutuo;

l) nel caso in cui l'istanza contributiva sia presentata da una società regolarmente costituita o dagli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe, certificato d'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, idoneo a documentare la vigenza del soggetto societario, gli scopi dell'attività statutaria e l'individuazione degli amministratori, ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed

integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, inoltre, verbale relativo all'approvazione dell'investimento da parte del competente organo societario e l'autorizzazione a presentare l'istanza contributiva a cura del legale rappresentante.

2. L'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 5.

1. La scelta dei beneficiari da ammettere a contributo avviene sulla base di appositi criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 25/1996.

Art. 6.

1. La concessione, erogazione e liquidazione del contributo segue la disciplina prevista dalla normativa di settore in tema di miglioramenti fondiari.

2. Le prescrizioni attinenti le condizioni da rispettare per la fase della liquidazione vengono impartite con il decreto di concessione.

99R0591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0117/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale previsti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane dall'art. 16 della legge regionale n. 25/1996. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 16 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 recante «Disciplina dell'agriturismo» che all'art. 16, comma 1, autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai comuni, alle comunità montane ed alle province contributi in conto capitale, sino al 90% delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ed in particolare l'art. 94 che attribuisce all'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 25/1996;

Ritenuto necessario stabilire con apposito regolamento le modalità di accesso ai contributi da parte degli enti locali come individuati dall'art. 16 della legge regionale n. 25/1996;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che nella seduta del 26 marzo 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 979 del 1º aprile 1999;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento relativo alle modalità ai contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione,

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 aprile 1999.

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 26 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 196*

ALLEGATO

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale previsti a favore dei comuni, delle comunità montane e delle province dall'art. 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25.

Art. 1.

1. Le domande di incentivo ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, vanno presentate in originale e copia semplice alla direzione dell'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - ERSA.

Art. 2.

1. Le domande devono riportare i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici del presidente o del sindaco, nonché estremi identificativi dell'ente interessato;

b) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

c) dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi o di qualsivoglia altra provvidenza pubblica per l'intervento.

Art. 3.

1. Ai fini della fase istruttoria preliminare le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa nella quale si evidenzino le finalità e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni già esistenti, nonché un'analisi della incidenza sul tessuto sociale ed economico, con particolare riguardo agli insediamenti di attività agrituristiche, e una indicazione sulla fattibilità dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;

b) progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento;

c) preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione;

d) delibera di autorizzazione alla presentazione della domanda da parte del presidente o del sindaco, compresi i consensi degli eventuali altri soggetti pubblici interessati.

Art. 4.

1. La scelta dei beneficiari da ammettere a contributo avviene sulla base di appositi criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 25/1996.

Art. 5.

1. Dopo la pronuncia di ammissibilità del progetto, gli interessati dovranno fornire la sottoindicata documentazione, entro i termini di volta in volta stabiliti:

a) approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente;

b) atti progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato composti da idonei elaborati grafici, attestanti, ove necessario, la conformità alla concessione o autorizzazione edilizia;

c) preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo alle opere, corredato da previsione di spesa relativa ad eventuali acquisti e posa in opera di impianti o macchinari, il cui costo dovrà essere desunto da offerte formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione esplicativa e giustificativa delle scelte operate;

d) concessione edilizia, autorizzazione edilizia o altro equivalente provvedimento;

e) dimostrazione della disponibilità delle superfici e/o degli immobili interessati all'investimento e, nel caso di opere comuni a più fondi, dimostrazione di assenso dei proprietari delle superfici interessate.

Art. 6.

1. Le prescrizioni attinenti la fase della liquidazione vengono impartite con il decreto di concessione.

99R0592

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999, e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999).

(Pubblicata nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 4 maggio 1999)

(Omissis).

99R0638

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1999 e bilancio triennale 1999-2001.

(Pubblicata nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 4 maggio 1999)

(Omissis).

99R0639

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1999, n. 3.

Modifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1° giugno 1999)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, concernente «Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari».

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis - 1. Le aziende speciali unità sanitarie locali possono stipulare tra di loro oppure con altre aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti o cliniche universitarie, convenzioni di durata annuale, rinnovabili, per reperire, a prescindere dall'attivazione delle procedure concorsuali, personale medico o delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale da proporre alla direzione di divisioni o servizi sanitari di nuova istituzione o di elevato livello specialistico».

Art. 2.

Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante «Riforma dell'ordinamento del personale della provincia»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 è inserito il seguente comma:

«1-bis. La presente legge si applica anche al personale del servizio sanitario, in quanto compatibile».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 20 maggio 1999

DURNWALDER

99R0640

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 3.

Proroga del termine di decadenza previsto dall'art. 3, comma 10, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 «Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 9 del 4 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali

1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 3, comma 10, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 è prorogato al 30 giugno 1999.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 26 gennaio 1999

D'AMBROSIO

99R0440

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 4.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 22 del 4 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, dell'art. 6, commi 7 e 8, dello Statuto ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione mediante interventi finanziari in favore delle cooperative, delle piccole società cooperative, di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e loro consorzi iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Le cooperative sociali sono iscritte anche nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 50.

Art. 2.

Consulta regionale per la cooperazione

1. È istituita presso la giunta regionale la consulta regionale per la cooperazione.

2. La consulta è composta:

- a) dall'assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal presidente della commissione consiliare competente;
- c) da tre membri esperti in settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal consiglio regionale;
- d) da un rappresentante designato dal comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 50/1995;
- e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e designati da dette organizzazioni i quali, a seconda delle materie che vengono trattate, possono farsi assistere da soggetti con specifica professionalità.

3. La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura regionale.

4. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal dirigente del servizio competente.

Art. 3.

Compiti della consulta

1. La consulta regionale per la cooperazione esprime pareri e formula proposte in materia di:

- a) programmi ed interventi predisposti dalla giunta regionale in sintonia con il piano regionale di sviluppo, su tutti i temi della cooperazione, al fine di un coordinato utilizzo delle risorse;
- b) criteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6.

2. La consulta, inoltre, trasmette alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività in rapporto alle politiche regionali per la promozione del movimento cooperativo.

Art. 4.

Interventi in favore degli investimenti

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate per investimenti materiali ed immateriali. Il contributo può essere esteso anche alle operazioni di locazione finanziaria.

2. La durata delle operazioni creditizie non può essere superiore a dieci anni ed il contributo regionale in conto interessi è concesso nella misura del 70 per cento del tasso ufficiale di sconto (TUS) e per un importo complessivo ed annuale non superiore a lire 20 milioni per ogni impresa cooperativa ed a lire 30 milioni per ogni consorzio.

Art. 5.

Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi

1. La Regione, per favorire la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi, può concedere un prestito senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

2. Per le cooperative o loro consorzi di nuova costituzione il prestito è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato fino ad un massimo di lire 200 milioni; per le cooperative o loro consorzi già costituiti il prestito è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la domanda, fino ad un massimo di lire 250 milioni.

3. L'erogazione del prestito è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione ed i soggetti beneficiari ed alla presentazione di una garanzia fidejussoria stipulata a favore della Regione.

4. Il prestito è restituito alla Regione in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal quarto anno solare successivo a quello di erogazione.

Art. 6.

Consorzi di garanzia collettiva fidi

1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e/o dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi.

2. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fidejussorie per:

- a) operazioni a breve termine;
- b) operazioni a medio termine nei settori dei servizi sociali e dei servizi, esclusi quelli diretti alla produzione.

3. Il fondo rischi può essere utilizzato a copertura del 50 per cento di quanto viene versato dai consorzi di cui al comma 1 agli istituti di credito convenzionati con i consorzi medesimi a fronte delle insolvenze per operazioni garantite da fidejussioni.

4. L'ammontare delle operazioni di credito a breve ed a medio termine non possono superare, nei singoli anni, rispettivamente, lire 300 milioni e lire 600 milioni per ogni cooperativa o consorzio ammesso.

5. Gli statuti dei consorzi in particolare debbono prevedere:

a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci;

b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie;

e) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.

6. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1 sono disciplinati mediante apposite convenzioni.

7. I consorzi di cui al comma 1 presentano alla giunta regionale, entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno, una relazione sulla propria attività.

Art. 7.

Sostegno alle attività delle centrali cooperative

1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, può concedere alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute:

a) contributi per la realizzazione di progetti volti alla promozione ed alla organizzazione delle cooperative associate. In particolare, tali progetti debbono ricadere fra le seguenti attività:

- 1) iniziative di integrazione intercooperativa;
- 2) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
- 3) tutela e controllo della qualità delle produzioni;
- 4) acquisizione di know-how e tecnologie;
- 5) assistenza finanziaria;
- 6) formazione e informazione professionali;
- 7) strutturazione organizzativa;
- 8) assistenza alla costituzione e promozione di nuove cooperative o consorzi;

b) contributi per le attività di assistenza tecnica ed amministrativa svolta in favore delle cooperative medesime.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), i contributi concedibili alle singole organizzazioni sono determinati mediante suddivisione delle disponibilità recate dal bilancio di previsione in misura proporzionale alla rappresentatività riconosciuta ai fini della ripartizione a livello nazionale dei contributi erogati dal Ministero del lavoro. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a) sono liquidati sulla base delle spese effettivamente sostenute ed in misura non superiore al 50 per cento delle spese medesime.

Art. 8.

Fondo di rotazione

1. Per l'intervento di cui all'art. 5, è istituito un fondo denominato «Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative». La dotazione del fondo è determinata ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 3 dell'art. 10.

2. Il fondo è alimentato, altresì, dalle somme che vengono rimborsate ai sensi del comma 4 dell'art. 5.

3. La giunta regionale, mediante deliberazioni da trasmettere al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro sessanta giorni, è autorizzata ad iscrivere in aumento degli stati di previsione della spesa importi pari alle somme recuperate per effetto del comma 2.

Art. 9.

Criteri e modalità per la concessione dei benefici

1. La giunta regionale, entro i quarantacinque giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi di approvazione del bilancio, può ridefinire le modalità ed i criteri, di cui al comma 2 dell'art. 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla pronuncia di decadenza dei benefici per i vari tipi di intervento.

2. Per gli stessi interventi, i benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze ottenute da altre leggi nazionali, regionali o da provvidenze comunitarie. Gli interventi previsti dagli articoli 4 e 6 della presente legge sono tra loro cumulabili.

3. Le somme autorizzate per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), sono accreditate dal dirigente del servizio competente ai consorzi di cui al comma 1 dello stesso art. 6 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 1999 e 2000 rispettivamente la spesa di lire 1.400 milioni e 1.600 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Le somme di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) intervento di cui all'art. 4: lire 200 milioni per l'anno 1999 e lire 400 milioni per l'anno 2000;

b) intervento di cui all'art. 5: lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

c) intervento di cui all'art. 6, comma 2, lettera a): lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

d) intervento di cui all'art. 6, comma 2, lettera b): lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 o 2000;

e) intervento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a): lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

f) intervento di cui all'art. 7, comma 1, lettera b): lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Per gli anni successivi alla ripartizione delle somme per gli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. Per l'intervento di cui all'art. 4 sono previsti due limiti di impegno di durata decennale di lire 200 milioni annui decorrenti, rispettivamente, dal 1999 al 2008 e dal 2000 al 2009, recanti complessivamente un onere di lire 4.000 milioni.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede:

a) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1998/2000, a carico del capitolo 5100101, proiezioni per i detti anni di cui alla partita 11 dell'elenco 1, per la somma di lire 1.400 milioni;

b) per gli anni successivi relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione

c) per gli anni dal 2000 al 2009 relativamente al secondo limite di impegno mediante utilizzazione di quota parte delle entrate derivanti dal maggior gettito dell'addizionale regionale sul gas metano;

d) per gli anni dal 2001 al 2008 relativamente al primo limite di impegno mediante utilizzazione di quota parte delle entrate derivanti dal maggior gettito dell'addizionale regionale sul gas metano.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1999 per ciascuno degli interventi individuati e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al comma 2; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 11.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, nomina la consulta regionale per la cooperazione di cui all'art. 2.

2. La giunta regionale, con appositi atti da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:

a) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione, nonché i criteri per la concessione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5;

b) i criteri ai quali si attengono i consorzi fidi regionali di cui al comma 1 dell'art. 6, nonché gli schemi di convenzione, di durata triennale, prorogabile, da stipularsi con gli stessi;

c) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei benefici di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b).

3. Con gli stessi atti la giunta regionale determina le fattispecie che danno luogo alla revoca ed alla decadenza dei benefici per i vari tipi di intervento.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dirigente del servizio competente accredita ai consorzi fidi regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 gli stanziamenti di cui all'art. 10, comma 2, lettere c) e d) relativi all'esercizio finanziario 1999.

5. Le operazioni di credito a medio termine di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 6, in sede di prima applicazione della presente legge sono quelle contratte a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 12.

Abrogazione

1. La legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni è abrogata.

Art. 13.

Norma finale

1. I benefici concessi ai sensi della legge regionale n. 23/1980, e successive integrazioni e modificazioni sono liquidati secondo le modalità previste dalla legge medesima.

Art. 14.

Efficacia delle norme

1. La presente legge non viene notificata alla Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato UE, in quanto l'entità dei benefici finanziari concedibili ricadono nell'ambito di applicazione della regola *de minimis* di cui alla comunicazione della stessa commissione 96/c 68/06.

2. I benefici previsti agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano alle imprese operanti nei settori del trattato CECA, dell'industria automobilistica, della costruzione navale, dei trasporti, della pesca e della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato della Comunità europea.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 22 febbraio 1999

D'AMBROSIO

99R0441

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 5.

Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 concernente: «Norme sui procedimenti contrattuali regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 33 dell'8 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 — (Criteri di aggiudicazione e offerte anomale) 1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, mediante pubblico incanto o licitazione privata, è effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

2. L'aggiudicazione degli appalti di forniture di beni, mediante pubblico incanto o licitazione privata, è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:

a) del prezzo più basso;

b) dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il capitolato di oneri e il bando di gara indicano gli elementi di valutazione che sono applicati per l'aggiudicazione in ordine decrescente di importanza, specificando i punteggi-coefficienti attribuibili a ciascuno di essi.

4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2, così come sostituito dall'art. 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e 3 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. Nel caso di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, mediante pubblico incanto o licitazione privata, la valutazione dell'anomalia delle offerte e la procedura dell'esclusione automatica sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1-bis dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

6. Nel caso di aggiudicazione di forniture di beni qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la commissione giudicatrice, entro dieci giorni dall'apertura delle buste, chiede per iscritto motivazioni all'offerente da presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le motivazioni non presentate nei termini o non ritenute valide comportano l'esclusione delle offerte. In particolare, non sono prese in considerazione le giustificazioni relative a quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali.».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 29 marzo 1999.

D'AMBROSIO

99R0442

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 6.

Norme sull'attività statistica nella Regione Marche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 33 dell'8 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a disciplinare, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche di interesse regionale, nazionale e comunitario svolte dalla Regione e, nelle materie di competenza regionale, dagli uffici di statistica degli enti ed organismi pubblici sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 2.

Sistema statistico regionale - SISTAR

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione istituisce il sistema statistico regionale (SISTAR).

2. Le attività del SISTAR sono volte a:

a) fornire al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza;

b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale regionale;

c) porre in essere le intese atte a garantire ed assicurare l'intercambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e soggetti privati di cui al comma 1, art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione; assicurare inoltre l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) sensibilizzare, promuovere ed incentivare lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consorziali (art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989);

e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

3. Fanno parte del SISTAR:

a) il servizio sistema informativo statistico, unico interlocutore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la Regione Marche, relativamente a tutti gli adempimenti a livello di sistema statistico nazionale, istituito dalla legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 322/1989;

b) gli altri uffici di statistica facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN) operanti sul territorio regionale e le strutture competenti per la statistica degli enti ed organismi pubblici degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione.

4. La richiesta di adesione al sistema statistico regionale da parte di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 è manifestata con specifico atto formale.

Art. 3.

Strumenti operativi del SISTAR

1. Il SISTAR, per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:

a) commissione per le statistiche regionali;

b) comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

Art. 4.

Commissione per le statistiche regionali

1. È istituita la commissione per le statistiche regionali.

2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:

a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;

b) il dirigente del servizio programmazione o suo delegato;

c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;

d) un dirigente o suo delegato per ogni area delle strutture amministrative della giunta regionale e del consiglio;

e) un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'URPP.

3. La commissione provvede a:

a) fornire indicazioni finalizzate al coordinamento e all'integrazione dell'attività statistica di settore, nell'ambito del programma statistico regionale di cui all'art. 6 della presente legge, alla cui predisposizione collabora;

b) proporre indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti aderenti al SISTAR;

c) fornire indicazioni circa l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati.

4. La commissione è presieduta dal dirigente del servizio sistema informativo statistico, è nominata con delibera della giunta regionale sentita la commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata istituita e comunque fino all'istituzione della nuova commissione.

5. La commissione è convocata dal suo presidente o a seguito di richiesta motivata e specifica di almeno tre componenti.

6. La segreteria della commissione è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.

7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 5.

Comitato tecnico scientifico per il SISTAR

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:

a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;

b) un dirigente designato dall'ISTAT;

c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;

d) un esperto di sistemi informativi statistici;

- e) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico;
- f) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche e sociali;
- g) un esperto di organizzazione amministrativa degli enti locali.

3. Il comitato provvede a:

- a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli enti facenti parte del SISTAR;
- b) esprimere pareri, se richiesti dalla giunta regionale, in merito alle richieste di acquisizioni di dati statistici che comportano un onere per l'amministrazione, o stipulare convenzioni; il procedimento delle richieste è svolto dal servizio sistema informativo statistico;
- c) esprimere pareri:
 - 1) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
 - 2) sull'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 322/1989.

4. Il comitato è nominato con delibera della giunta regionale sentita la commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stato istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo comitato.

5. Il comitato elegge al suo interno un presidente che lo convoca e ne coordina l'attività.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.

7. Il comitato, ove necessario, si avvale dei rappresentanti statistici di settore di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), della presente legge.

8. Per gli esperti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 30/1990.

Art. 6.

Programma statistico regionale - PSR

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale e dei soggetti aderenti al SISTAR, nonché le relative metodologie e le modalità attuative.

2. Il programma è predisposto dal servizio sistema informativo statistico con la collaborazione dei referenti statistici di settore di cui al comma 2 dell'art. 8 della presente legge, secondo le indicazioni della commissione per le statistiche regionali e tenuto conto delle esigenze dei soggetti aderenti al SISTAR.

3. Il programma statistico regionale ha durata triennale, viene aggiornato annualmente ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46.

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La giunta regionale, tramite il servizio sistema informativo statistico, comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

Art. 7.

Compiti del servizio sistema informativo statistico

1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione, previste dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989, sono svolte unicamente dal servizio sistema informativo statistico di cui alla legge regionale n. 30/1990. Esso è collocato alle dirette dipendenze della Presidenza della giunta o assessore delegato, con autonomia organizzativa, tecnica, gestionale e finanziaria.

2. La declaratoria di cui alla legge regionale n. 30/1990, allegato E, punto 9, sistema informativo statistico, viene sostituita dalla seguente:

a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;

b) coordinare ed integrare l'attività statistica delle strutture regionali. Le strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie, per la parte statistica, si coordinano funzionalmente con il servizio sistema informativo statistico per l'unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia;

c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell'amministrazione regionale;

d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con l'ISTAT;

e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il sistema statistico nazionale (SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (CICIS);

f) predisporre il programma statistico regionale annuale e pluriennale della Regione (PSR);

g) nell'ambito del bilancio regionale gestire le assegnazioni finanziarie effettuate alla Regione dallo Stato, ISTAT, organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;

h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SISTAR, assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;

i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale (PSN) relativi all'amministrazione regionale anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini di una successiva elaborazione statistica;

j) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

k) accertare le violazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;

l) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al presidente dell'ISTAT e al presidente della giunta regionale un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;

m) formare, gestire ed aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori per le rilevazioni previste nei programmi statistici regionale e nazionale;

n) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SISTAN ed in collaborazione con la scuola di formazione del personale regionale della Regione Marche, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate ed omogenee fra gli operatori statistici ed i referenti di settore, sia della Regione che quelli degli organi appartenenti al SISTAR, e fra i rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;

o) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

3. La giunta esercita le funzioni concernenti:

a) il coordinamento del sistema informativo agricolo nell'ambito del sistema informativo regionale e le rilevazioni statistiche del settore agroalimentare previste dal programma statistico nazionale e regionale, ferme restando le competenze della provincia di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 24;

b) l'organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo mediante la costituzione dell'osservatorio regionale sul turismo per assicurare una puntuale

conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica ed una costante informazione agli enti e agli operatori turistici anche al fine dell'elaborazione di un rapporto annuale sul turismo marchigiano.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in coerenza con quanto disposto dal comma 2, lettera b) del presente articolo.

5. La giunta regionale provvede con atto deliberativo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti generali dell'organico di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 30/1990, alla definizione dell'organico del servizio sistema informativo statistico e alla sua ristrutturazione, in rapporto ai compiti assegnati al servizio dalla presente legge.

Art. 8.

Organizzazione dell'attività statistica e relativo personale

1. Il servizio sistema informativo statistico svolge le funzioni di cui all'art. 7 avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle altre strutture organizzative della Regione Marche e dei soggetti aderenti al SISTAR.

2. A tal fine la giunta regionale provvede ad individuare presso i servizi e gli uffici dell'amministrazione regionale, su segnalazione dei dirigenti dei servizi, i referenti statistici nei confronti dei quali il servizio sistema informativo statistico esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli aspetti della presente legge. Il coordinamento tecnico riguarda lo svolgimento dell'attività statistica prevista nei programmi statistici regionale e nazionale, l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal servizio, secondo le intese definite con l'ISTAT e secondo le indicazioni della commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

3. Al personale da assegnare al servizio sistema informativo statistico è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche ed informatiche.

4. Il dirigente del servizio deve possedere precedenti esperienze nella direzione di strutture statistiche, aver curato particolari indagini statistiche o aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo statistico.

5. Per la realizzazione delle indagini previste nel programma statistico regionale, la Regione, avvalendosi del servizio sistema informativo statistico, può ricorrere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con gli enti locali; può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri enti strumentali, con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non si possa far fronte con le proprie risorse interne.

6. La Regione, tramite il servizio sistema informativo statistico, può promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non facenti parte del SISTAR e con soggetti privati secondo un regolamento da emanarsi in attuazione della presente legge.

7. L'espletamento delle attività indicate al comma 6 si svolge nel rispetto della disciplina richiamata dall'art. 9.

Art. 9.

Disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio e obbligo di risposta

1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del sistema statistico regionale si applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 e ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale, relativamente all'obbligo di fornire dati statistici, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 10.

Validazione e diffusione

1. I dati si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente

titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato. La validazione dei dati per la Regione Marche, compete al servizio sistema informativo statistico.

2. I dati raccolti dalle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico regionale, da parte degli uffici della struttura regionale, non possono essere esternalizzati se non in forma aggregata, possono essere utilizzati a soli scopi statistici, non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione se non sono stati validati dal competente servizio sistema informativo statistico.

3. La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di rilevazioni statistiche, di elaborazioni su fonte amministrativa e di altre indagini di interesse regionale, non rientranti nel programma statistico regionale ed effettuate comunque da organi e strutture regionali, può essere ufficializzata, su richiesta del consiglio regionale o del presidente della giunta, motivata dal dirigente del servizio sistema informativo statistico tramite la validazione. In mancanza di tale validazione, che deve essere motivata dal comitato tecnico scientifico per il SISTAR, i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati ufficiali.

Art. 11.

Accesso ai dati statistici

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermo restando i divieti di cui all'art. 9 e i vincoli di cui all'art. 10.

2. Presso il servizio sistema informativo statistico è costituita una struttura di informazione e diffusione dotata dei dati statistici elementari ed aggregati, di collegamenti informatici on-line con banche dati di particolare rilievo a cui si può accedere, per i fini di cui al comma 1, previa autorizzazione del servizio sistema informativo statistico.

3. Le modalità e i tempi di accesso alle informazioni e l'eventuale rimborso spese verranno definiti con apposito provvedimento della giunta regionale.

4. I dati di cui al comma 1, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet della Regione, attraverso l'opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilità da parte della collettività.

5. Alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del sistema statistico regionale, vengono periodicamente trasmessi, a cura del servizio sistema informativo statistico, i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale.

Art. 12.

Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico - CISIS

1. La Regione Marche aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico (CISIS), partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente del servizio sistema informativo statistico o suo delegato. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della commissione per le statistiche regionali di cui all'art. 4 o del comitato scientifico di cui all'art. 5.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede con:

- a) risorse proprie determinate a carico del bilancio regionale;
- b) risorse derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'ISTAT destinate specificamente alle attività statistiche.

2. Per l'anno 1999 le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono determinate in lire 400 milioni oltre alle risorse di cui alla lettera b) del comma 1; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede, per l'anno 1999, mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1998/2000, adottato con l'art. 36 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 13, a carico del capitolo 1320105; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dal gettito dei tributi propri della Regione.

4. La giunta regionale è autorizzata ad istituire, negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1999, i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi sulla gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro dieci giorni e comunicati al consiglio regionale entro gli stessi termini.

Art. 14.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 24;

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 53.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 29 marzo 1999.

D'AMBROSIO

99R0443

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 13.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 54 del 24 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio di competenza stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. È approvato in L. 18.256.445.718.688 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (tabella A - 2^a colonna).

2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1999.

3. È approvato in L. 18.256.445.718.688 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (tabella B - 3^a colonna).

4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2.

Bilancio di cassa stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. È approvato in L. 22.228.033.122.069 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (tabella A - 3^a colonna).

2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1999.

3. È approvato in L. 22.026.654.341.913 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (tabella B - 4^a colonna).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione finanziaria 1999, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Classificazione della entrata e della spesa

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 5.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1999/2001 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 6.

Residui perenti

1. È autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1998 a norma dell'art. 68, quarto comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1999.

2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma ammontante a complessive L. 1.687.698.713.399 di cui L. 275.811.358.272 di parte corrente e L. 1.411.887.355.127 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

3. Le deliberazioni della giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 7.

Spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

2. La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in lire 250 miliardi.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 9.

Spese impreviste

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 7, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. Le deliberazioni che dispongono prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in consiglio regionale per la convalida.

Art. 10.

Variazioni al bilancio

1. In conformità dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.

2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli sono autorizzati i consigli d'amministrazione dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura), dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) e dell'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) per le assegnazioni dello Stato o della Regione destinate a spese inerenti a scopi specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.

3. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti da fondi strutturali comunitari e da altri fondi correlati all'attuazione dei programmi operativi 1994/1999 per la Calabria o di altre iniziative comunitarie, nonché per le iscrizioni delle relative spese, quando queste siano preventivamente regolate da atti nazionali o comunitari.

Allo stesso modo, la giunta regionale è autorizzata a procedere per le variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito di rimodulazione e riprogrammazione di programmi comunitari regolarmente approvate da atti comunitari.

4. In corrispondenza di maggiori o minori accertamenti di entrate nei capitoli per contabilità speciali e nei capitoli 1101105, 1102101, 3101102, 3601103, 3601105, 3602104 e 3602106 dello stato di previsione dell'entrata, possono, mediante deliberazione della giunta regionale, da comunicarsi entro quindici giorni al consiglio, apportarsi le relative variazioni al bilancio, in entrata e in uscita, al fine di garantire una corrispondenza tra risorse acquisite ed impiegate.

5. A seguito della rideterminazione della distribuzione della spesa per tipologia di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, operata dal Ministero per le politiche agricole con decreto n. 102359 del 23 novembre 1998, vengono apportate ai capitoli della spesa appresso specificati le seguenti variazioni compensative di somme già iscritte nel bilancio 1998:

capitolo 5151203: da L. 6.677.654.990 a L. 5.677.654.990;

capitolo 5151204: da L. 2.871.394.733 a L. 4.251.394.733;

capitolo 5151207: da L. 14.712.528.389 a L. 13.332.528.389;

capitolo 5151212: da L. 2.490.000.000 a L. 3.490.000.000.

Art. 11.

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

Art. 12.

Esercizio finanziario

1. In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1999 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

Art. 13.

Allegati del bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

allegato n. 6, concernente il bilancio dell'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), il bilancio dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed il bilancio dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 1999 degli enti strumentali della Regione di cui al precedente comma 1 (allegato 6), non può essere utilizzato, in termini di impegni e pagamenti a carico degli stanziamenti dei capitoli di bilancio con lo stesso finanziati, fino a quando il conto consuntivo dell'esercizio 1998 non è regolarmente approvato da parte dei competenti organi degli enti medesimi.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 18 maggio 1999

MEDURI

(*Omissis*).

99R0553

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1999, n. 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 54 del 24 maggio 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

RUBRICA 1^a

Servizi Generali

Art. 1.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

4. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 «Istituzione e funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 1-bis.

1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 2 la parola «dodici» è sostituita dalla parola «quindici»;

all'art. 2 è aggiunto il seguente periodo:

«La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età»;

all'art. 3, comma 1, il numero «48» è sostituito dal numero «50»;

all'art. 3, comma 2, il numero «180» è sostituito dal numero «184»;

all'art. 3, comma 3, il numero «700» è sostituito dal numero «704»;

all'art. 4, comma 2, dopo il n. 4) è aggiunto il seguente numero:

«5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali»;

all'art. 4, comma 2, n. 1) sono soppresse le parole «alla delegazione di Roma»;

all'art. 4, comma 3, n. 1) sono eliminate le parole «e trasporti» nonché le parole «ai trasporti regionali»;

all'art. 4, comma 3, n. 5) sono eliminate le parole «e forestazione» nonché la parola, «forestazione»;

all'art. 4, comma 3, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri:

«9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione»;

all'art. 40, comma 1, il numero «241» è sostituito dal numero «247» ed il numero «78» è sostituito dal numero «79»;

all'art. 40, comma 2, il numero «700» è sostituito dal numero «704».

2. All'art. 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, sono soppresse le parole «per almeno un decennio».

3. Le nomine di competenza regionale inerenti a componenti di organismi esterni alla Regione sono incompatibili con le funzioni di dipendente regionale.

4. Coloro i quali versano nello stato di incompatibilità di cui al precedente comma sono tenuti a rimuoverne le cause entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali si procede d'ufficio a favore della pubblica funzione.

Art. 2.

1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo, è prevista, per l'anno 1999, salvo variazioni, in L. 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 221103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1999, salvo variazioni, in L. 9.500.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico-pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 22.000.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

RUBRICA 2ª

Territorio

Art. 3.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 48 «Istituzione del parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 500.000.000.

4. Per favorire l'accesso degli enti locali e delle loro associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore limite d'impegno di L. 1.800.000.000, con allocazione al capitolo 2211210 dello stato di previsione della spesa.

5. All'art. 37-ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'erogazione dei fondi relativi avviene sulla base di uno specifico programma predisposto e approvato dalla giunta regionale».

Art. 4.

1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12, legge 14 febbraio 1992, n. 225)», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41 «Provvidenze a favore delle popolazioni di Crotone colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996» è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d) di L. 500.000.000 in favore del consorzio industriale di Crotone e del comune di Crotone per gli oneri connessi alla istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione finanziaria presentate dalle imprese danneggiate dalle calamità di cui al commi precedenti».

4. Per far fronte al maggiore onere derivante da quanto previsto al precedente comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di L. 500.000.000, con allocazione al capitolo 2141222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento dei centri abitati di Cardinale, Centrahe, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 «Costituzione dell'Autorità di bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 5.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 150.000.000.000. Al ripiano dei disavanzi

d'esercizio delle aziende pubbliche e private per l'anno 1999 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno.

2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini», e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 200.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 250.000.000.

5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 «Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 4.000.000.000.

6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

7. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 7 della legge n. 305/1989, relativi al programma triennale per la tutela dell'ambiente, area programmata «arce urbane», disinquinamento atmosferico ed acustico, il cui finanziamento è stato soppresso ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 e fatto confluire nel fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2, della predetta normativa, è autorizzata la spesa complessiva, in base pluriennale, di L. 3.152.000.000, di cui L. 552.000.000 a carico del bilancio 1999, con allocazione al capitolo 2135212 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

8. All'art. 56, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 sono sopresse le parole «e telecomunicazioni» e le parole «anche parzialmente».

Art. 6.

1. Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane, per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.000.000.000.

3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 sono destinati con deliberazione della giunta regionale ad assicurare ai comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla comunità montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo orinario pari a quello dell'anno 1998, definito in L. 10.500.000.000, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

5. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 24.000.000.000 per la realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1999.

6. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

7. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5 ed entro i limiti della somma complessiva di L. 4.125.000.000, la giunta regionale è autorizzata a finanziare i progetti non inseriti, per carenza

di fondi, nel piano di ripartizione per l'anno 1998, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18, nonché i progetti pervenuti allo stesso titolo entro il 31 dicembre 1998, in deroga al termine stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge regionale 30 luglio 1996, n. 18.

Art. 7.

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1999, previsto dall'art. 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1999.

2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 «Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 150.000.000.000.

3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al «Fondo regionale per la montagna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1999, per un ammontare complessivo di L. 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 «Eliminazione delle barriere architettoniche», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. All'art. 24, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è aggiunta la seguente lettera:

«g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34».

7. All'art. 50 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentanti, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza».

8. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 9, comma 2, l'importo di «L. 18.000.000» è sostituito con l'importo di «L. 24.000.000»;

all'art. 35, comma 1, punto B¹), l'importo di «L. 18.000.000» è sostituito con l'importo di «L. 24.000.000»;

all'art. 35, comma 1, punto B²), capoversi 1 e 2, l'importo di «L. 18.000.001» è sostituito con l'importo di «L. 24.000.001».

Art. 7-bis.

1. Alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.P.) costituisce una struttura organizzativa articolata in un settore amministrativo ed in un settore tecnico, in servizi ed uffici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Le funzioni di direzione generale e di coordinamento di ciascuna ATERP sono svolte dal direttore generale, mentre le funzioni direttive amministrative e tecniche, sono svolte rispettivamente da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico»;

l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'ATERP:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore generale dell'ATERP è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, in analogia a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La nomina deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del direttore generale in carica.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori sugli atti relativi alle rispettive competenze.

4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, facendo riferimento agli elenchi di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

5. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dell'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico»;

l'art. 11 è soppresso;

gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il direttore generale esercita le funzioni già attribuite al consiglio di amministrazione, al presidente, al vice presidente e al direttore generale della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.

2. Il direttore generale può delegare le proprie funzioni tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, individuandole all'interno del relativo regolamento»;

all'art. 15, comma 1, le parole «è nominato dal consiglio regionale con lo stesso provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione ed» sono soppresse;

all'art. 15, comma 3, le parole «I componenti il collegio possono intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione» sono soppresse;

all'art. 16, sesto comma, le parole «consiglio di amministrazione» sono soppresse;

all'art. 16, settimo e ottavo comma, le parole «consiglio di amministrazione» sono sostituite con le parole «Direttore generale»;

al titolo dell'art. 17 le parole «indennità di carica» sono sostituite dalle parole «gettoni di presenza».

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti delle ATERP, viene effettuata entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti decadono automaticamente e senza ulteriori formalità i consigli di amministrazione, i collegi dei revisori dei conti e i direttori generali nominati a norma della legge 30 agosto 1996, n. 27 ed in carica alla stessa data.

Art. 7-ter.

1. Alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9 è aggiunto il seguente art. 3-bis:

«1. La titolarità della competenza della Regione e della consulta tecnica regionale sono così attribuite:

a) ai comuni le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti interamente nel proprio territorio;

b) alle province le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti in più territori comunali.

2. La consulta tecnica regionale continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

3. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di giunta e su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, individua le categorie di opere di interesse regionale e le materie di cui all'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 da riservare alla competenza della consulta tecnica regionale.

4. L'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni e alle province, sono esercitate dai responsabili del procedimento, nominati ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che possono avvalersi, ove necessario per la trattazione di speciali problemi, dell'apporto di studiosi e tecnici esperti anche non appartenenti alle rispettive amministrazioni».

2. Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. I progetti sottoposti all'esame della consulta tecnica regionale e non esaminati entro il termine di cui al precedente comma 3, sono restituiti ai comuni e alle province secondo le rispettive competenze.

Art. 7-*quater*.

1. All'art. 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, il comma 7 è sostituito dal seguente comma:

«7. La giunta regionale e l'assessorato regionale alla forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'azienda. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'azienda, con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione del consiglio regionale. Il consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla forestazione, in caso di persistente inattività o inefficienza. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa su proposta dell'assessore alla forestazione, nomina un commissario straordinario e due sub-commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili».

RUBRICA 3ª

Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 8.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 3.000.000.000.

4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 «Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 a favore della biblioteca civica di Cosenza la spesa di L. 200.000.000.

5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante «Norme in materia di musei degli enti locali e di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 200.000.000.

6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del centro di ricerca e di documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 10.000.000.

Art. 9.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 120.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 «Istituzione Progetto Donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 600.000.000.

3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 70.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «parcificazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 60.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1° dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 15.000.000.

6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 130.000.000.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 60.000.000.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotona» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 20.000.000.

9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 70.000.000.

10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 300.000.000.

11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 70.000.000.

12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 «Contributo all'Associazione teatro Calabria di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 «Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotona, Imes di Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 300.000.000.

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Riconoscimento del centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 200.000.000.

15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 «Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 40.000.000.

16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 «Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 35.000.000.

17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 «Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 «Contributo all'associazione culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 35.000.000.

19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 «Contributo al Centro romanistico internazionale Copanello con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000.

20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 «Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di balletti Alfonso Rendano di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 60.000.000.

21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 «partecipazione della Regione all'Istituto della biblioteca calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000.

22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 «Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" — Festival internazionale del Jazz» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 500.000.000.

23. All'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, dopo il quarto trattino, sono aggiunte le seguenti parole:

«— "Antonio Guarasci", con sede nel comune di Cosenza, come centro culturale e scientifico a carattere regionale».

24. A valere sullo stanziamento previsto dal precedente comma 2 la somma di L. 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto, predisposto dal Forum della donna albanese in collaborazione con il CRIC di Reggio Calabria, in favore di donne e bambini profughi del Kosovo accolti nelle città di Lac e Mamurras.

Art. 10.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 «Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 350.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 33.400.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1^o dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 300.000.000.

4. Per le finalità di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 150.000.000.

5. Al fine di favorire la crescita culturale e professionale di giovani laureati calabresi e per accrescere le possibilità di occupazione e di sviluppo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 10.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. La spesa di cui al precedente comma è destinata, sulla base di criteri da stabilire di concerto con le università calabresi, al finanziamento di assegni di ricerca e di borse di studio per specializzazioni e alta formazione in favore di giovani laureati calabresi. Restano salvi i contributi di carattere pluriennale in essere e regolarmente concessi, già posti a carico dello stesso capitolo di bilancio.

7. Con successivo provvedimento sarà disciplinata la possibilità di impiego nelle attività regionali dei giovani laureati formati e risultati più meritevoli, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6.

Art. 11.

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 4.000.000.000.

2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di servizio e assistenza sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola superiore di servizio sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 150.000.000, di cui L. 100.000.000 a favore dell'Istituto di servizio e assistenza sociale (ISAS) di Cosenza.

Art. 12.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 5.000.000.000.

2. Per favorire l'accesso dei comuni alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore limite d'impegno di L. 700.000.000, con allocazione al capitolo 3312202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 13.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 250.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 «Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Al fine di accelerare la spesa inerente all'attuazione del sottoprogramma 5 «Risorse umane» del programma operativo plurifondo 1994/1999, di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 520 del 6 marzo 1995, i fondi rinvenienti a seguito di revoche di finanziamenti, a suo tempo concessi previo regolari bandi, possono essere riprogrammati ed utilizzati dalla giunta regionale per interventi più coerenti con la programmazione regionale, nel rispetto delle decisioni e dei regolamenti comunitari.

RUBRICA 4^a

Sicurezza sociale

Art. 14.

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 300.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000.

3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 15.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 «Provvidenza in favore dell'ADMO - Associazione donatori di midollo osseo» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 70.000.000.

Art. 16.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 «Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi», e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 250.000.000.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previ-

denza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 17.

1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 52.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

2. La giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante «Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 400.000.000.

4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1999, di cui al comma 1, la somma di L. 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.

5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12, per l'ammontare complessivo di L. 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di L. 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della giunta regionale.

7. All'art. 16, comma 1, secondo tratto, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 dopo la parola «minori», sono aggiunte le seguenti parole: «sottoposti anche a provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

8. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole «dall'art. 14», sono sostituite dalle parole «dagli articoli 14 e 16».

9. All'art. 2, comma 3, punto 3), della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 dopo le parole «assistenti sociali», sono aggiunte le seguenti parole: «pedagogisti, psicologi e titoli equipollenti nel settore socio-assistenziale».

Art. 18.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 250.000.000.

Art. 19.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.300.000.000.

Art. 20.

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) p) q), della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 3.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 700.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 646.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 «Provvidenze in favore dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali e Associazione nazionale privi della vista» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 50.000.000.

5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 700.000.000.

RUBRICA 5^a

Agricoltura

Art. 21.

1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.500.000.000.

2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1996, n. 5, così come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000.

3. Al fine di garantire l'erogazione dell'indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 22.

1. Per le iniziative di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio», e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 10.000.000.000.

2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 950.000.000.

Art. 23.

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000.

2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche, previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 250.000.000.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

Art. 24.

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura), ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 64.500.000.000.

2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

3. La giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1999, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1998.

Art. 25.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 3.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 26.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 «Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 500.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 27.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 4.000.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 5.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue», e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.100.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l'incremento della coltura del cedro (*citrus medica*)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 200.000.000, con allocazione al capitolo 5223202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 28.

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 8.000.000.000.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sluppo della cooperazione agricola, di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.000.000.000.

3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» così come sostituito dall'art. 29, comma 7, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 29.

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 700.000.000.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 400.000.000.

4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 7.300.000.000.

5. Al fine di accelerare la spesa inerente all'attuazione del Programma leader II regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 82 del 14 marzo 1996, la giunta regionale è autorizzata ad apportare allo stesso le eventuali variazioni ed integrazioni, anche di natura organizzativa, in coerenza a quanto stabilito dal comitato di sorveglianza e dalle relative decisioni comunitarie.

RUBRICA 6^a

Attività produttive extragricole

Art. 30.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione ente autonomo fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 400.000.000.

2. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«2. La Fincalabra S.p.a. persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 anche attraverso l'assunzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture ed all'organizzazione dei servizi necessari allo sviluppo della regione ed in particolare:

a) aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche e produttive;

b) servizi di formazione di quadri aziendali;

c) applicazioni economiche alla ricerca;

d) consulenze e servizi di mercato nonché consulenze finanziarie per le iniziative di interesse regionale;

e) iniziative per favorire attività economiche in forma associata».

Art. 31.

1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria», e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.000.000.000.

3. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato e della commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta una indennità, per ogni giornata di partecipazione alle sedute di commissioni e sottocommissioni e per un massimo di 8 giornate mensili, nella misura di L. 120.000 per i presidenti e di L. 80.000 per i componenti».

4. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1013106 della spesa del bilancio 1999.

5. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 è soppresso.

6. All'art. 31, comma 3, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 le parole: «e Vibo Valentia» sono sostituite dalle seguenti parole, «Vibo Valentia e Reggio Calabria».

7. Al maggiore onere derivante dal precedente comma 6 si provvede con le risorse di cui nella misura 2.4. del Programma operativo plurifondo (POP) 1994-1999.

Art. 32.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.300.000.000.

Art. 32-bis.

1. All'art. 32 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

al secondo comma, dopo le parole «fondo regionale di» sono inserite le parole «prevenzione»;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Lo stanziamento di cui al precedente comma 2 è destinato alle seguenti iniziative:

a) L. 1.500.000.000 per l'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

b) L. 500.000.000 per contributi alle fondazioni ed associazioni operanti in Calabria inserite negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315 secondo le modalità previste dall'art. 4 dello stesso decreto».

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«4. La gestione della somma di cui alla lettera a) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell'assessorato all'industria che provvederà, previa conforme deliberazione della giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell'importo del mutuo concesso ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Per usufruire dei contributi i soggetti interessati devono far pervenire al competente assessorato apposita istanza corredata del contratto di mutuo stipulato ai sensi della citata legge n. 108/1996, e successive modificazioni.

5. La gestione delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell'assessorato all'industria che provvederà, previa conforme deliberazione della giunta regionale, alla erogazione, dei limiti della disponibilità stessa, di un contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo ritenuto ammissibile. Per usufruire dei contributi le fondazioni ed associazioni operanti nel territorio regionale devono far pervenire al competente assessorato apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare del contributo richiesto;

b) il numero del c/c bancario sul quale accreditare il contributo;

c) copia delle convenzioni in atto con gli istituti di credito per la prestazione delle garanzie e per le finalità previste dall'art. 15, comma 6, della legge n. 108/1996, e successive modificazioni;

d) il rendiconto relativo all'ultimo anno, regolarmente approvato.

6. Le elargizioni da parte delle fondazioni ed associazioni possono essere concesse anche a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive individuate dagli articoli 6 e 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 4 della medesima legge.

7. Le fondazioni ed associazioni sono tenute alla rendicontazione annuale delle attività svolte che saranno oggetto di apposita relazione al consiglio regionale da parte dell'assessore all'industria, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione».

2. All'onere derivante dal precedente comma 2 si provvede con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 già impegnato a carico del capitolo 6122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

3. In sede di prima applicazione della normativa del presente articolo i beneficiari dei contributi devono far pervenire al competente assessorato apposita istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazione turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 500.000.000.

2. Per le attività di cui all'art. 23, lettera d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 5.600.000.000.

4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano di cui all'art. 65, comma 3, lettera h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.300.000.000.

5. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 3 la somma di L. 2.600.000.000 è destinata alle attività promozionali inerenti all'organizzazione e svolgimento in Calabria dell'edizione 1999 di «Giochi Senza Frontiere», per L. 2.400.000.000, e all'organizzazione e svolgimento a Reggio Calabria dell'incontro di «Coppa Davis Femminile (Federation Cup) Italia-Spagna», per L. 200.000.000.

6. L'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 è soppresso.

Art. 34.

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 100.000.000.

Art. 35.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 36.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammmodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 4.900.000.000.

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

a) L. 3.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), e) e f) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

b) L. 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);

c) L. 300.000.000 per contributi in conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), e), e) e f) dell' art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa);

d) L. 250.000.000 per assicurare garanzie integrative per favorire l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 517 e di quelli di cui al sesto comma dell'art. 4 (capitolo 6211207 della spesa);

e) L. 750.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di cui all'art. 2, lettera d), per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa).

3. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

«f) le imprese turistiche come definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi comprese le agenzie di viaggio».

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37.

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o *una tantum*, di cui ai capitoli 2141201, 2211103, 2211206, 3312101, 3313110, 3313115, 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente commissione. Qualora la commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12.

5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 37-bis.

1. I termini entro i quali le commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

2. Per le delibere già acquisite, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale vigente in contrasto con il presente articolo.

Art. 38.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1999, restano determinati in complessive L. 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

Art. 39.

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso, a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, parte spesa, da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono prepedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 40.

1. Le deliberazioni della giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 41.

1. In conformità degli articoli 11-ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'assessore al bilancio ed alla programmazione prima dell'approvazione da parte della giunta regionale.

2. L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 656.313.000.000 nel triennio 1999/2001, di cui L. 653.713.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1999/2001, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La tabella A allegata alla presente legge fornisce la di mostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 43.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 maggio 1999

MEDURI

(Omissis).

99R0554

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 15.

Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 57 del 5 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi e dei valori espressamente richiamati nell'art. 1 dello statuto, favorisce e sostiene iniziative ed attività socio-culturali e di ricerca atte a promuovere una più diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà fra i popoli, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo e ai totalitarismi.

2. A tal fine riconosce la validità e la permanente attualità dell'azione svolta dalla «Fondazione internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli».

Art. 2.

1. La Regione Calabria sostiene le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli, in particolare per:

a) realizzare nell'area dell'ex campo di concentramento di «Ferramonti» un Centro di ricerca su tutti gli avvenimenti che in quel luogo si sono verificati durante la seconda guerra mondiale e sui problemi dell'internamento di cittadini italiani e stranieri oggetto di discriminazione religiosa e razziale;

b) costituire un museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti, durante la seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni relativo materiale archivistico, librario, filmico e fotografico;

c) organizzare un meeting internazionale sulle tematiche della storia delle legislazioni a livello internazionale contro le discriminazioni di ogni tipo, della memoria della pace e della civile convivenza tra i popoli e le culture, da tenersi ogni anno in occasione del 25 aprile;

d) curare, con periodicità annuale, l'organizzazione di scuole estive per l'educazione alla pace;

e) pubblicare periodicamente un bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e sulle iniziative realizzate in ogni parte del mondo per la lotta alle persecuzioni politiche, religiose, razziali;

f) instaurare relazioni e collegamenti con istituzioni che perseguono analoghe finalità nell'ambito dell'unione europea.

Art. 3.

1. La Regione Calabria partecipa all'attività della Fondazione designando un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione cui sarà assegnata la carica di vice presidente.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente nel bilancio regionale una somma idonea in rapporto all'effettiva attività svolta.

Art. 5.

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, la Fondazione è tenuta a presentare alla giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, con specifico riferimento alla utilizzazione del contributo regionale.

2. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività previsto per l'anno successivo.

3. La mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporterà la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

Art. 6.

1. La Regione sostiene con contributi annuali le attività della Fondazione internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli con l'assegnazione di un contributo di L. 100.000.000.

2. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 si fa fronte con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1999, in termini di competenza e di cassa del capitolo 3132133 così titolato: «Spese per sostenere le attività ed il funzionamento della Fondazione internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli», corrispondentemente si diminuisce, di pari importo, L. 100.000.000, il capitolo 7001101, destinato per il finanziamento di provvedimenti legislativi da approvare nell'anno 1999.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 giugno 1999

MEDURI

99R0555

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 16.

Integrazione all'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 57 del 5 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 11 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, dopo la parola «professionisti» aggiungere le parole «e pubblicisti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 giugno 1999

MEDURI

99R0556

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
4 marzo 1999, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina», così come integrata e modificata dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 35;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 1999 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;

E M A N A

il seguente decreto, avente ad oggetto: «Regolamento di attuazione della legge n. 281 e delle leggi regionali n. 21 del 1994 e n. 35 del 1996 sulla prevenzione del randagismo»:

Art. 1.

Norme generali

1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1° agosto 1996, n. 35, trova applicazione nel presente regolamento.

2. Il regolamento:

a) consta delle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione;

b) regola le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi per ottenerli;

c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di comuni;

d) detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;

e) indica le modalità e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali da affezione;

f) definisce i criteri per l'aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;

g) definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani;

h) determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione;

i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalità organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti;

l) incentiva attività educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale.

Art. 2.

Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione

1. I comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili.

2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate, sono inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo.

3. Le richieste di convenzionamento con i privati e le associazioni di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili. Fra queste deve esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attività, un operatore esperto, facente funzioni.

4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e rimangono vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.

5. Per ogni canile finanziabile deve essere indicato chi ha responsabilità organizzativa e di rappresentanza.

Art. 3.

Requisiti delle strutture di ricovero (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili)

1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio.

2. L'omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili è indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario.

3. La funzionalità e l'efficacia degli interventi dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard.

4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;

c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti;

d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse.

5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:

a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;

b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario.

6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di:

a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni;

b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio;

c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria;

d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;

e) un gattile.

7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovrà dotarsi di:

a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;

b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;

c) un ambulatorio veterinario;

d) uffici;

e) un gattile.

8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.

9. La cucina, se l'alimento è acquistato confezionato, può non essere necessaria.

10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti.

11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per:

a) operazioni di anagrafatura;

b) prelievi di laboratorio;

c) accertamenti diagnostici;

d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;

e) eventuale soppressione eutanascica;

f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti.

12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;

b) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie;

c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della ASL di competenza che ne valuta anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;

d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati.

13. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto ciò aggrava la produzione di cattivi odori, rumori e rifiuti sia solidi che liquidi.

14. Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici.

15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono:

a) canile rifugio - Il canile rifugio deve sorgere in un'area di circa 5.500 metri quadrati, così ripartiti:

1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori;

2) circa 400 metri quadri per ambulatori;

3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario;

4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi;

5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi;

b) canile sanitario - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, deve sorgere in un'area di circa 10.000 metri quadri così ripartiti:

1) 2.000 destinati alle parti coperte;

2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;

3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.

Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri;

c) movimento animali - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto, può essere dato in affidamento temporaneo. L'affidamento, come previsto dalla legge n. 281 del 1991, diviene cessione definitiva trascorsi sessanta giorni dalla data di ingresso in canile;

d) modalità di custodia cani - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:

1) box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta:

peso cane fino a kg 6:

sup. min. parte chiusa mq 1;

sup. min. aperta mq 1;

sup. cane min. mq 2;

peso cane da kg 6 a kg 10:

sup. min. parte chiusa mq 1;

sup. min. aperta mq 1,4;

sup. cane min. mq 3;

peso cane da kg 10 a kg 20:

sup. min. parte chiusa mq 1,5;

sup. min. aperta mq 2;

sup. cane min. mq 3,5;

peso cane oltre kg 30:

sup. min. parte chiusa mq 2;

sup. min. aperta mq 2;

sup. cane min. mq 4.

Per tutte le tipologie di box, l'altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m, devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati.

Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata.

Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile.

Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.

Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperta/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza.

Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco (es. bollitura, formalina, ecc.).

2) paddock.

Si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi:

la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l'accesso dall'esterno di altri cani e/o altri animali nocivi;

il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana così da evitare il formarsi di pozze, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.

3) gabbie.

Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilità di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare gabbie delle seguenti dimensioni:

altezza del cane cm 30:

sup. min. del pavimento mq 0,75;

altezza min. della gabbia cm 60;

altezza del cane cm 40:

sup. min. del pavimento mq 1;

altezza min. della gabbia cm 80;

altezza del cane cm 70:

sup. min. del pavimento mq 1,75;

altezza min. della gabbia cm 1,40;

Art. 4.

Gestione sanitaria dei canili

1. L'attività del canile sanitario consiste nell'espletamento delle operazioni legate alla sanità:

a) le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive;

b) interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso, attrezzando un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d'uso. Lo stesso ambulatorio può essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione.

2. Per l'attività routinaria è sufficiente un veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attività straordinarie e le sterilizzazioni.

3. È prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario.

4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve essere curato dai medici veterinari delle ASL. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice.

5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale.

6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori. Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilità di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali.

7. L'alimentazione deve poter avvenire dall'esterno e l'animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.

8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l'attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.

9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box.

10. La capienza ipotizzabile è di 10 cani, 10 gatti e un altro animale.

11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:

a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;

b) cani in normali condizioni di ricovero;

c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide ecc.).

12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino.

13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).

14. Le unità di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno.

15. La parte coperta è suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall'esterno, per isolare l'animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell'incolumità del personale.

16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m 2 per m 1 e di altezza m 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall'esterno.

17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m 2 per m 2, è protetto da una tettoia, separato dalle altre unità contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.

18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all'esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato di spurgo a garanzia ecologica.

Art. 5.

Attività crematoria

1. Considerata la delicatezza del compito, quale attività ad alto rischio ambientale e di notevole costo di realizzazione e di gestione, per questo servizio sono consigliate le convenzioni con le società di smaltimento dei rifiuti tossici.

Art. 6.

Gattile

1. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero:

a) per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia;

b) per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili;

c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio.

2. Il ricovero dei felini è riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.

3. È da prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine.

4. Sono necessari spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse.

5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m 1 per m 0,60, altezza m 0,50 e sono sovrapponibili.

6. È opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o già sterilizzati.

7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti di ricovero animali e inoltre è necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie.

8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente è di circa:

- a) gatti in osservazione: 10;
- b) gatti in ricovero sanitario: 10;
- c) gatti per sterilizzazioni in ricovero pre operatorio: 20;
- d) gatti in stabulazione post operatorio: 20.

9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.

Art. 7.

Canile rifugio

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.

2. La legge n. 281 del 1991 individua nei comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi.

3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali.

4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall'amministrazione comunale di concerto con il Servizio veterinario della A.S.L. per l'aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali.

5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate. Il benessere è assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da più soggetti privi della possibilità di compiere del moto. In tali situazioni appaiono più adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.

6. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l'accresciuta sensibilità zoofila della società e con le necessità degli animali.

Art. 8.

Allevamenti commerciali, per addestramento e manifestazioni varie

1. I requisiti generali e quelli particolareggiati a cui attenersi per i canili sanitari, devono essere considerati essenziali riferimenti anche per la realizzazione di strutture adibite ad allevamenti commerciali o per addestramento.

2. Tali criteri generali devono essere rispettati nel senso del benessere animale, anche in occasione di manifestazioni organizzate a vari scopi.

Art. 9.

Altri animali

1. Saltuariamente il personale del canile interviene, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per catturare animali di altre specie vaganti sul territorio cittadino che possono costituire una turbativa per

l'ordine pubblico (bovini, cavalli, asini, pecore, mammiferi esotici, pavoni, cigni, altri volatili, rettili, ecc.). In tali casi il servizio veterinario di una grande città viene chiamato a risolvere situazioni create dalla presenza di animali inusuali per un ambiente urbano e le difficoltà che si riscontrano sono, oltre che l'approccio con l'animale ed il suo trasporto, la custodia in attesa di una destinazione ulteriore.

2. Il locale, polivalente, deve essere costituito da un ricovero di grandi dimensioni, suddiviso in due ambienti separati da una chiusura comandabile esternamente.

3. Il locale, completamente chiuso, deve essere facilmente ispezionabile dall'esterno, a pareti lisce e lavabili.

4. Deve essere prevista la possibilità di inserire pareti mobili di contenzione per grossi animali.

5. Alimentazione e abbeverata devono essere forniti con contenitori adatti alla specie in considerazione.

6. Gli scarichi, di adeguate dimensioni, devono essere presenti in entrambi gli ambienti.

Art. 10.

Strutture accessorie

1. Uffici e servizi.

Le varie attività di competenza del canile sanitario richiedono strutture complementari così identificate:

- a) guardiola custode centralino;
- b) ufficio accettazione cessione animali;
- c) ufficio posta, statistiche, movimento animali;
- d) ufficio profilassi della rabbia;
- e) ufficio animali morti, disinfezioni;
- f) archivi;
- g) uffici medici veterinari;
- h) locali riunioni;
- i) servizi igienici per il pubblico;
- l) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- m) spogliatoi e servizi igienici per i veterinari.

2. Ambulatori.

Il personale medico veterinario del canile sanitario deve far fronte ad attività che richiedono appositi locali attrezzati.

La normativa in vigore prevede che gli animali ricoverati siano visitati, se necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di garantire la salute pubblica.

Il canile deve provvedere alla identificazione dei cani, all'effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti ed alla chirurgia d'urgenza in caso di animali randagi feriti.

Per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, l'effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca e cura di forme morbose pericolose per la comunità umana ed animale, il canile può divenire sede di vaccinazione, in caso di campagne obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.

In caso di attività libero professionale intramurale le strutture necessarie sono:

- a) ambulatorio medico;
- b) sala chirurgica con annesse pertinenze;
- c) sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;
- d) deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;
- e) locale attesa per il pubblico;
- f) servizi.

3. Magazzini.

Lo stoccaggio e la conservazione dei materiali in uso presso la struttura deve prevedere adeguati spazi per:

- a) mangimi;
- b) prodotti in scatola;

- c) prodotti deperibili;
- d) prodotti di pulizia;
- e) prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
- f) materiali d'uso;
- g) attrezzature e vestiario;
- h) modulistica e cancelleria.

Le caratteristiche dei singoli materiali richiedono diverse modalità di stoccaggio con idonea separazione.

4. Cucina.

L'attuale tecnologia zootecnica consente di alimentare i cani e i gatti con mangimi completi e di buona qualità reperibili in commercio.

La tradizionale «cucina» può essere sostituita da un locale in cui effettuare la preparazione delle dosi per i singoli animali, la miscelazione di mangimi complementari a seconda delle esigenze nutrizionali.

Si deve provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati e alla eliminazione degli avanzi.

L'ambiente deve essere lavabile e disinfettabile, non presentare angoli o fessure in cui possa raccogliersi lo sporco ed essere fornito di mezzi protettivi atti ad impedire l'ingresso di insetti o roditori.

5. Autorimessa.

È necessario prevedere un ambiente chiuso in cui parcheggiare tutti gli autoveicoli in dotazione ed effettuare operazioni di piccola manutenzione.

Nel locale deve essere previsto un ambiente attrezzato in cui eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.

Il tipo ipotizzabile dei mezzi è:

- a) autocanili;
- b) mezzi di disinfezione e disinfestazione;
- c) autocarro trasporto spoglie grossi animali;
- d) autoveicoli di servizio.

6. Cella frigorifero.

Lo stoccaggio ai fini della successiva distruzione o la conservazione per eventuali esami anatomopatologici di un numero variabile di animali morti richiede l'installazione sia di una cella frigorifera che di una cella di congelamento.

Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;
- b) dimensioni m 2 per m 2;
- c) pareti lisce, lavabili, disinfettabili;
- d) spigoli arrotondati e sgusci;
- e) apparecchio per la registrazione continua delle temperature allarme;
- f) dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.

7. Centrale termica.

La centrale termica deve essere dimensionata per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici, ad ambulatori e deve rispondere ai requisiti di legge.

Ai fini del risparmio energetico deve essere prevista la possibilità di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli animali.

8. Depurazione e riciclo acque.

L'ingente quantitativo di acqua utilizzata per la pulizia dei ricoveri animali suggerisce l'adozione di un razionale sistema di depurazione e riciclo delle acque.

La gestione delle acque di scarico deve essere conforme alla normativa vigente.

9. Spazi verdi.

La struttura deve avere un adeguato arredo arboreo anche al fine dell'isolamento acustico.

Nella definizione delle dimensioni dell'area su cui deve sorgere la struttura deve essere presa in considerazione la possibilità di creare dei parchetti per la stabulazione ricreativa libera di più soggetti fra di loro compatibili.

Tali parchetti vanno utilizzati a rotazione per consentire l'auto-sterilizzazione del terreno per mezzo del vuoto biologico.

Art. 11.

Dimensionamento delle strutture di accoglienza

1. Le strutture di accoglienza devono interessare bacini d'utenza delle dimensioni di 100-150.000 abitanti.

2. Ogni canile deve comprendere 150-250 posti cane per supportare l'ingresso costante ipotetico di circa 80-120 cani al mese.

Art. 12.

Accalappiamento dei cani

1. Devono essere costituite squadre di accalappiamento formate da tre operatori, con un automezzo a disposizione. Le metodologie di recupero devono essere tali da non provocare nei cani traumi o sofferenze.

Art. 13.

Sterilizzazione dei cani e dei gatti

1. Ogni ASL deve predisporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, possono essere finanziati compatibilmente con l'ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l'attuazione della legge n. 281 del 1991.

Art. 14.

Criteri di anagrafatura dei cani

1. A seguito dell'esperienza pilota di anagrafatura e considerata la validità della metodologia è previsto per tutta la Sardegna lo stesso tipo di anagrafe; ciò comporta quindi la necessità di approvvigionamento di microchip sottocutanei.

2. La rilevazione statistica indica una popolazione canina di 160.000 unità che con una rimonta del 30 per cento raggiunge le 50.000 unità.

3. Il microchip deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico che risponda alle normative ISO 11784 e 11785 e sia compatibile con i lettori progettati secondo questa normativa.

4. I registri dell'anagrafe canina devono essere tenuti nelle ASL di appartenenza e copia relativa deve essere fornita, con i conseguenti aggiornamenti, all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e ad ogni comune interessato. Le associazioni di volontariato possono richiedere copia degli stessi.

Art. 15.

Prevenzione delle malattie sociali echinococcosi e leishmaniosi

1. Le azioni per la prevenzione e la cura di queste patologie sono oggetto di specifici piani di attuazione che vengono redatti successivamente.

Art. 16.

Prevenzione del randagismo e politica delle strutture

1. È inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica. Infatti un numero di soggetti fino a 250 cani può essere gestito da due o tre operai, per quanto riguarda la pulizia e l'alimentazione. L'assistenza veterinaria può essere garantita da un veterinario per la normale routine.

2. Nella distribuzione dei contributi criterio fondamentale di priorità deve essere quello di ricadere in un territorio scoperto e garantire un bacino d'utenza minimo di 100.000 abitanti, massimo di 250.000 abitanti.

3. Come posto cane si indica la superficie utilizzabile da un cane e non il singolo box.

4. Dalla descrizione delle caratteristiche strutturali precedentemente indicata si evince che le superfici minime occupabili variano a seconda della taglia. Perciò è preferibile strutturare i box con dimensioni pari a quelle relative ai cani più grandi (>30 kg) al fine di poter gestire successivamente le micro e macro colonie in modo flessibile.

Art. 17.

Formazione professionale

1. Vengono proposti annualmente per essere inseriti nel piano regionale di formazione professionale dell'assessorato del lavoro, programmi e progetti formativi per personale addetto alla gestione di canili e gattili, da finanziare con i fondi regionali e della Comunità europea.

2. Vengono anche utilizzati i fondi appositamente stanziati nei capitoli di bilancio dell'assessorato competente e previsti nelle leggi di bilancio.

3. Sono redatti, in accordo con le ASL, appositi programmi e progetti formativi di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.

4. Per la formazione delle guardie zoofile sono stipulate apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, che dovranno provvedere alla progettazione e realizzazione degli appositi corsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Cagliari, 4 marzo 1999

PALOMBA

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione sarda, addì 24 marzo 1999, registro n. 1 Presidenza della giunta regionale, foglio n. 1.

99R0535

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 266.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 682.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 180.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.900.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiche)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 263.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 3 0 9 9 *

L. 3.000